



Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PELAGATTI CARLO

(PADOVA)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, a gioco fermo si alzava dalla panchina e protestava nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase di dissenso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lettera a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r.IV ufficiale).

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

SETTEMBRINI ANDREA

(PADOVA)

CIANCI PIETRO

(CATANZARO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BIFULCO ALFREDO

(PADOVA)

SANTINI CLAUDIO

(PADOVA)

CARLINI MASSIMILIANO

(CATANZARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 16 Dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli